

COMUNE DI JOPPOLO

STATUTO

Approvato con delibera del consiglio comunale n. 30 del 12/10/1991

Modificato con delibera consiglio comunale n. 62 del 30/03/1992

Modificato con delibera consiglio comunale n. 79 del 30/11/2006

Principi generali

ART. 1

1. Il Comune di Joppolo è ente autonomo, rappresentativo dell'intera comunità locale, della quale cura e tutela gli interessi e promuove la crescita morale, civile, sociale ed economica, nel rispetto delle compatibilità ambientali;
2. Il Comune ispira la sua azione ai principi della Costituzione, alle leggi della Repubblica italiana e allo Statuto, mediante il quale realizza l'autogoverno della comunità;
3. Nel territorio Comunale non sono consentiti, per quanto compete in materia al Comune, la realizzazione di centrali nucleari e di impianti inquinanti, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari, di scorie radioattive e di materiale inquinante.

Principi fondamentali

ART. 2

1. Il Comune è al servizio della persona, del cittadino e, in particolare, dell'istituzione familiare;
2. Fonda la sua attività sui principi della pace e della solidarietà e promuove iniziative dirette al dialogo tra le differenti culture e tradizioni nella consapevolezza della propria identità storica e culturale;
3. Informa la propria azione ai principi della trasparenza, dell'imparzialità degli atti e del buon andamento; ai criteri della massima pubblicità, dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza della gestione;
4. Realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione;
5. Rivendica, unitamente agli altri Comuni della Costa degli Dei e del Poro, per la peculiare realtà territoriale, sociale ed economica in cui è collocato (il Capoluogo per la vicinanza al Porto di Gioia Tauro e, con le frazioni Coccorino e Coccorinello, bagnato dal Mare Tirreno, Caroniti e il Monte Poro per le bellezze naturalistiche ed i prodotti tipici) uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali e, perciò, favorisce utili forme associative, con particolare riguardo all'Unione dei Comuni, anche al fine di assicurare, secondo il principio di sussidiarietà, lo svolgimento in modo continuativo e coordinato di funzioni e servizi;
6. Concorre nella programmazione regionale, provinciale e della Comunità Montana dell'Alto Mesima della quale fa parte.

Finalità

ART. 3

In relazione ai principi fondamentali di cui all'art. 2 del presente Statuto, il Comune:

- a) Ripudia la guerra e tutte le forme di violenza e riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli e perciò promuove nella comunità locale iniziative culturali, di ricerca e di educazione alla democrazia, alla non violenza, alla legalità e alla lotta alla criminalità Comune e organizzata;
- b) assume come risorsa e valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi la famiglia nel suo rapporto con il territorio e indirizza i servizi comunali al rispetto dei valori sociali, etici e morali dell'istituzione familiare;
- c) riconosce l'essenzialità dell'impegno formativo dei genitori degli educatori e degli animatori ai fini della crescita del cittadino di domani e pone particolare attenzione al ruolo importante che nella vita presente e futura della comunità locale ricoprono i bambini, i ragazzi e i giovani. Favorisce, perciò, tutte le iniziative promosse a tal fine dalle varie associazioni di tipo educativo e formativo presenti sul territorio e sostiene scambi interculturali tra i giovani;
- d) promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti abitativi e produttivi;
- e) privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente, favorendo il permanere della popolazione all'interno dei nuclei abitativi e nei centri storici;
- f) realizza la salvaguardia dell'ambiente e della qualità della vita e tutela la conservazione delle testimonianze del passato, la cui rimozione o distruzione impoverisce il paesaggio e l'identità storica e culturale del territorio, beni che vanno salvaguardati.
- g) riconosce nel turismo, nell'agricoltura e nel commercio le componenti essenziali dello sviluppo economico e sociale e opera per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali, assumendo specifiche iniziative particolarmente in favore del mondo rurale e per la valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali;
- h) promuove lo sviluppo dell'artigianato e favorisce con apposite iniziative quello tradizionale;
- i) promuove la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale diretto, in concorso con l'Azienda Sanitaria, alla tutela della salute e a garantire alla persona il libero sviluppo della personalità, la sua partecipazione alla vita della comunità nonché il diritto all'abitazione, all'istruzione, alla cultura e a tutto ciò che concorre a migliorare la qualità della vita primariamente delle persone e delle famiglie che si trovano in stato di difficoltà.
- j) Istituisce, per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla precedente lettera "i" il Segretariato Sociale, affidandone la gestione a persona esperta nel settore.
- k) riconosce l'insostituibile funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- l) riconosce nell'attività sportiva, particolarmente nella pratica dilettantistica, e nell'impiego del tempo libero momenti importanti nella formazione e nell'esplicazione della persona umana e li favorisce con idonee iniziative dirette anche a realizzare impianti e attrezzature;
- m) riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini singoli ed associati alla vita sociale e politica della comunità e nella partecipazione popolare alle scelte politiche e di programmazione ed alle attività amministrative la condizione essenziale per lo sviluppo della vita sociale e democratica. A tal fine istituisce la rete telematica di interconnessione tra Comune e cittadini.

- n) incoraggia e favorisce le professionalità e l'imprenditoria locali nelle proprie iniziative e nelle intraprese di natura economica gestite direttamente o affidate in concessione;
- o) assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi negli Organi Collegiali del Comune, nonché negli Enti, Aziende ed Istituti da esso dipendenti;
- p) intensifica i rapporti con i concittadini emigrati i loro discendenti e con le Associazioni che li rappresentano;
- q) favorisce la partecipazione dei ragazzi alla vita della comunità e a tal fine istituisce il Consiglio Comunale dei ragazzi.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi delibera in via consultiva nelle seguenti materie: ambiente, tempo libero, giochi, sport, cultura e spettacolo, problemi scolastici e iniziative che coinvolgono gli alunni delle scuole e la popolazione anziana in esperienze educative comuni nelle scuole e sul territorio;

Il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi è stabilito dal regolamento.

Rapporti con altri Enti

ART. 4

1. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con la Comunità Montana sono improntati ai principi di equiordinazione, cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Territorio e sede Comunale

ART. 5

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Caroniti, Monte Poro, Coccorino, Coccorinello e Oliveto, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio in cui è insediata la comunità locale si estende per Kmq. 22,36 e confina con i Comuni di Nicotera- Spilinga e Ricadi.
3. Il palazzo civico, sede Comunale, è ubicato in Joppolo che è il Capoluogo. Nelle frazioni Caroniti e Coccorino hanno sede le delegazioni comunali, che svolgono anche attività di assistenza sociale e di consulenza;
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede Comunale. Per particolari esigenze, il Consiglio e la giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Albo Pretorio

ART. 6

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Stemma e Gonfalone

ART. 7

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Joppolo e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica n. 2624 in data 23 Giugno 1983, salva diversa determinazione adottata dal Consiglio Comunale, sulla base di nuove e approfondite ricerche storiche.
2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone Comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. n. 2624 in data 23.06.1983 o in quella stabilita dal Consiglio Comunale.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali o se non autorizzati dal Sindaco sono vietati.
4. La fascia tricolore è completata con lo stemma di cui al primo comma.

Organi

ART. 8

1. Sono organi elettivi del Comune: il Sindaco e il Consiglio
2. Il Consiglio, a maggioranza dei suoi componenti, può nominare il suo Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Comunale – Poteri

ART. 9

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività Comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Le elezioni del Consiglio Comunale, la sua durata, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità di incompatibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
4. Le competenze del Consiglio Comunale sono disciplinate dalla legge.
5. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, qualora il Consiglio non abbia provveduto alla nomina del suo Presidente.

Prima adunanza

ART. 10

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale viene convocata dal Sindaco neo eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o nel diverso termine stabilito dalla legge e deve tenersi entro i successivi dieci giorni.
2. Il Consiglio nelle prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, esamina la condizione degli eletti e ne dichiara la ineleggibilità quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge.
3. Nella stessa seduta, nella quale si procede alla nomina della Commissione elettorale Comunale, il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta Municipale e il nominativo del Vice Sindaco.
4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli art. 14 e 15 del presente statuto.

Convocazione del Consiglio Comunale

ART. 11

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco o dal suo Presidente, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del sindaco
 - b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica .
4. Il Consiglio Comunale viene convocato entro venti giorni dalla richiesta di un quinto dei consiglieri. Il Presidente del Consiglio, nel caso in cui la richiesta di convocazione viene fatta dal Sindaco concorda con quest'ultimo la data della riunione.
5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

Ordine del giorno

ART. 12

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal sindaco, secondo le norme dello Statuto e del regolamento, o dal Presidente del Consiglio.

Consegna dell'avviso di convocazione

ART. 13

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal messo Comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratta di sessioni ordinarie;
 - b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Numero legale per la validità delle sedute

ART. 14

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a. i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b. coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c. gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

4. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Numero legale per la validità delle deliberazioni

ART. 15

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti;
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche e quelle nulle.
3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Pubblicità delle sedute

ART. 16

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, tranne che si discuta di persone.

Delle votazioni

ART.17

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese;
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Commissioni consiliari permanenti

ART.18

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento
3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta municipale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione dell'Ente, sulla gestione del bilancio e del patrimonio Comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio, tranne che nei casi previsti dalla legge.
4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti e possono promuovere l'audizione di persone.
5. Di norma, le riunioni delle commissioni sono segrete. Le stesse commissioni, anche su indicazione del Consiglio Comunale, possono riunirsi in seduta pubblica.
6. Il Sindaco o gli assessori delegati hanno diritto di partecipazione ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.
7. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

8. In ogni caso, nelle commissioni deve essere assicurata la presenza delle minoranza.

Commissioni d'inchiesta

ART. 19

1. Per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune possono essere costituite, su proposta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri Commissioni speciali.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce l'oggetto dell'inchiesta, la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

Regolamento interno.

ART. 20

1. Per quanto non previsto dallo Statuto, le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Il Consigliere Comunale

ART. 21

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Entro il predetto termine l'interessato può fare pervenire al Consiglio le sue osservazioni .

Poteri del Consigliere

ART. 22

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere, esclusivamente per l'espletamento del mandato, dagli Uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti notizie ed informazioni attinenti all'attività amministrativa e, per il medesimo fine, di estrarre copia.
3. Il regolamento, fermo restando l'esercizio del diritto di cui ai commi precedenti, stabilisce forme e modi per l'accesso del Consigliere agli atti.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio.

Dimissioni del Consigliere

ART. 23

1. Le dimissioni dalla carica sono dirette dal Consigliere al Consiglio Comunale e consegnate nelle mani del Segretario Comunale o di chi lo sostituisce ai fini dell'immediata acquisizione al protocollo;
2. Esse sono irretrattabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio provvede alla surroga con il primo dei non eletti entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni.

Consigliere anziano

ART. 24

1. E' Consigliere anziano il Consigliere che, sommando la cifra individuale con quella ottenuta dalla lista di appartenenza, ha ottenuto il maggior numero di voti.

Gruppi consiliari

ART. 25

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, almeno da tre componenti.
2. I capigruppo vengono previamente informati dal Sindaco della convocazione del Consiglio Comunale e dell'ordine del giorno.

IL SINDACO

Funzioni

ART. 26

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro del Consiglio.
2. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione Comunale, rappresenta il Comune, ne presiede gli organi, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, coordina gli organi del Comune, gli enti, gli organismi dipendenti, le rappresentanze esterne, sulla base degli indirizzi del Consiglio.
3. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'Ente.
4. Il Sindaco nella seduta d'insediamento presta davanti al Consiglio, anche in luogo diverso dal Palazzo Municipale al fine di consentire la partecipazione alla cerimonia dei cittadini, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana e lo Statuto.
5. Il Sindaco è Ufficiale di Governo ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti ed ha la rappresentanza in giudizio del Comune.
6. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Entro tre mesi dalla elezione, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche.
7. Il Sindaco può revocare uno o più assessori e comunica al Consiglio entro i successivi dieci giorni le ragioni della revoca e la nomina dei nuovi assessori, entro i successivi dieci giorni.
8. Il Sindaco, per la definizione e attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e

coordinata di altri enti locali, e/o di amministrazioni dello Stato e/o di altri soggetti pubblici, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

9. Il Vice Sindaco ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

ART. 27

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Durata in carica – surrogazioni

ART. 28

1. La durata in carica del Sindaco e della Giunta e l'eventuale surrogazione sono regolate dalla legge e dallo Statuto.

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso del Sindaco

ART. 29

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle elezioni predette le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
2. Il vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art. 15, comma 4° bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'art. 1 della legge 18/01/92, n. 16.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti del comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tale caso, consegue lo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Revoca del Sindaco

ART. 30

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. La seduta è pubblica ed il sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

ART. 31

1. La decadenza dalla carica di sindaco e di Assessore è regolata dalla legge.

La Giunta Comunale

Composizione della Giunta Comunale

ART. 32

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori, salva diversa previsione di legge.
2. Della Giunta possono fare parte assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e di Assessore.
3. Partecipano alle riunioni della Giunta, senza diritto di voto, il Consigliere delegato dal Sindaco alle problematiche giovanili e femminili, il Presidente della Commissione per le pari opportunità e, su determinazione del Sindaco, i consiglieri comunali con delega su determinate materie.
4. La Giunta risponde del proprio operato dinnanzi al Consiglio Comunale. Tuttavia, il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta Comunale non comporta l'obbligo delle dimissioni.
5. In caso di soppressione della Giunta, le funzioni assessorili vengono esercitate da una consulta nominata dal Sindaco e composta da quattro consultori, scelti fra i consiglieri comunali. Il Sindaco può integrare la Giunta con uno o più consultori in caso di riduzione del numero degli assessori.

Organizzazione della Giunta

ART. 33

1. La Giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. L'attività della Giunta è collegiale.
Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e, individualmente, degli atti dagli stessi compiuti nell'esercizio della carica.

Attribuzioni della Giunta

ART. 34

1. La Giunta compie gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento del segretario o dei Funzionari Dirigenti, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente sulla propria attività al Consiglio, nei cui confronti svolge attività propositiva e di impulso.
2. La Giunta può trattenere l'attività gestionale imputandola per settori ai singoli assessori a norma dell'art. 68 del presente statuto.

Adunanza e deliberazioni

ART. 35

1. La giunta Comunale è convocata e presieduta dal sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le sedute della Giunta, salva diversa decisione del Sindaco, sono segrete.
4. Il Sindaco, per motivate esigenze amministrative, può convocare la Giunta Municipale anche in luogo diverso dal Palazzo Municipale.

PARTECIPAZIONE

Istituti di partecipazione

ART. 36

1. Il Comune favorisce con apporti sia di natura finanziaria -patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa le libere forme associative, diverse dai partiti e dalle associazioni ad essi assimilabili, che, senza fine di lucro, operano nel territorio Comunale nei settori dell'assistenza, della cultura, delle attività ricreative e del tempo libero e della promozione del territorio e delle sue risorse ;
2. Il Comune può stipulare con associazioni e società cooperative, operanti nei settori di cui al comma 1, nonché con enti ed aziende pubbliche convenzioni ai fini di una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali;
3. Il Comune istituisce la Commissione permanente per la partecipazione e il decentramento;
4. La commissione è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore alla partecipazione e al decentramento ed è composta dai Capigruppo.

Albo delle associazioni

ART. 37

1. Il Comune istituisce l'Albo Comunale delle libere forme associative.
2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti pubblici e ai benefici previsti dal precedente articolo.
3. Possono iscriversi all'Albo di cui al primo comma le libere forme associative che non abbiano scopo di lucro e non siano parte o settori di enti o di associazioni aventi scopo di lucro o di settori di movimento o di partiti politici.
4. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, dovrà deliberare, sulla base di una relazione della Commissione permanente per la partecipazione e il decentramento, l'iscrizione o meno della associazione all'albo.
5. Alla domanda deve essere allegata copia dello Statuto.
6. Il Consiglio Comunale potrà revocare, in ogni momento, la deliberazione di cui al 4° comma allorquando ritenga con atto congruamente motivato che l'attività della libera forma associativa non sia corrispondente ai fini indicati dalla stessa per l'iscrizione all'Albo oppure quando l'attività dell'Associazione sia contrastante con la tutela degli interessi della collettività o con principi sanciti dallo Statuto.
7. La revoca viene proposta da un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, oppure dalla Giunta o dalla commissione di cui al 4° comma che, comunque, sulla proposta stessa deve esprimere motivato parere.

Organizzazioni di volontariato

ART. 38

1. All'Albo Comunale di cui all'art. 36 vengono iscritte con le modalità previste dall'articolo precedente anche le Organizzazioni di volontariato le quali accedono ai benefici dell'art. 40.
2. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata ai sensi dell'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Accesso agli atti delle forme associative

ART. 39

1. Le forme associative di cui ai precedenti articoli per poter esercitare la loro funzione di partecipazione alla vita Comunale hanno accesso alle strutture comunali al fine di ottenere dagli uffici, previa motivata richiesta scritta e nel rispetto della legge e del regolamento, l'accesso agli atti, notizie e informazioni.

Protezione Civile

ART. 40

1. Per gli interventi di protezione civile, il Comune stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato, enti ed aziende pubbliche.

Consulta cittadina

ART. 41

1. Ai fini dell'acquisizione di una conoscenza approfondita nei diversi settori di attività, il Comune promuove la costituzione della Consulta giovanile, della Consulta femminile e della Consulta degli anziani, nonché della Consulta cittadina la quale, su richiesta dell'Amministrazione, esprime pareri e formula, anche di propria iniziativa, rilievi, raccomandazioni e proposte inerenti all'attività e ai servizi del Comune.
2. Il parere della " Consulta cittadina " è obbligatorio nelle seguenti materie:
 - a. Relazione sul bilancio preventivo annuale e sul piano degli investimenti;
 - b. Strumenti urbanistici;
 - c. Piani commerciali e del traffico.
3. I pareri e le proposte della " Consulta cittadina " sono trasmessi al sindaco che ne cura l'inoltro ai competenti organi e ne dispone la massima pubblicità.
4. La composizione e le forme di partecipazione della " Consulta cittadina " saranno stabilite con apposito regolamento che sarà approvato dal Consiglio Comunale entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.
5. Fanno parte in ogni caso, della Consulta i rappresentanti dei partiti politici, delle associazioni iscritte all'Albo Comunale di cui all'art. 36, delle organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, delle formazioni sociali ed economiche presenti sul territorio.

Conferenza annuale dei cittadini

ART. 42

1. Il Sindaco indice entro il 31 dicembre di ciascun anno la Conferenza annuale dei " Cittadini ", da tenersi in sedute separate nel capoluogo e nelle frazioni per l'esame dello stato del Comune e la verifica della qualità dei servizi.

2. Conferenze straordinarie sono indette entro un mese dalla richiesta da parte di un terzo della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;
3. Alle conferenze partecipano il Sindaco, la Giunta e i consiglieri comunali, il Segretario Comunale ed i responsabili dei servizi.

Diritti di petizione

ART. 43

1. Gli elettori del Comune, in numero non inferiore ad un quinto possono rivolgere al Sindaco:
 - interrogazioni;
 - petizioni;
 - proposte di deliberazione in relazione all'attività amministrativa.

Interrogazioni, petizioni e proposte

ART. 44

1. Le interrogazioni, le petizioni e le proposte di cui al precedente articolo sono rivolte al Sindaco il quale nel termine di giorni trenta dalla presentazione fa conoscere ai presentatori l'intendimento dell'Ente.
2. Le proposte di deliberazione sono sottoposte dal Sindaco all'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione e previa acquisizione dei pareri di legge.

Carta dei diritti

ART. 45

1. Il Consiglio Comunale adotta la "carta" dei diritti dei bambini, degli anziani e delle fasce deboli della popolazione.
2. La deliberazione del Consiglio Comunale è adottata entro 120 giorni dalla definitiva approvazione dello Statuto, previa consultazione dei soggetti di partecipazione.

Referendum

ART. 46

1. Su richiesta di un terzo degli elettori, il Comune indice referendum consultivi e propositivi su materie di generale interesse
2. Sono escluse dal referendum le seguenti materie:
 - revisione dei regolamenti approvati dal Consiglio Comunale;
 - bilancio e tributi;
 - espropriazione per pubblica utilità;
 - pianificazione urbanistica.
3. L'ammissibilità dei referendum è dichiarata da un "Comitato di garanti" composto da un Funzionario di Prefettura, designato dal Prefetto, dal Segretario Comunale, dal Sindaco e dai Capigruppo.
4. Per la sua validità la proposta referendaria deve riportare la maggioranza dei voti validi espressi dalla maggioranza degli aventi diritto di voto.
5. Le firme dei richiedenti sono autenticate dal Segretario Comunale o da funzionari comunali all'uopo delegati, dai componenti la G.M., da consiglieri comunali all'uopo autorizzati, dal giudice di Pace o dal Notaio;
6. La proposta referendaria è articolata in non più di tre domande e in modo chiaro.
7. Il Sindaco indice il referendum entro il primo semestre dell'anno successivo a quello della presentazione della richiesta.

8. Entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum il Consiglio Comunale ne prende atto.
9. L'iniziativa referendaria spetta anche al Sindaco e al Consiglio Comunale.

Adempimenti comunali

ART. 47

1. Il Comune provvede a tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento del Referendum osservando per la pubblicità la distribuzione dei certificati elettorali e la nomina dei Presidenti dei seggi e degli scrutatori le norme che regolano lo svolgimento dei referendum nazionali.

Diritto di accesso e difensore civico

Accesso agli atti

ART. 48

1. L'accesso agli atti, supportato da interesse qualificato alla conoscenza dei documenti amministrativi, è regolato dalla legge e dal regolamento.
2. Salvo pagamento dei soli costi di riproduzione, l'estrazione di copie da parte dei cittadini avviene a titolo gratuito.

Pubblicità

ART. 49

1. Il Comune rende pubblici con gli strumenti di informazione disponibili:
 - il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
 - i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, aiuti finanziari ed incentivi di qualsiasi genere a persone, enti e istituzioni;
 - i criteri e le modalità degli appalti e delle forniture e gli aggiudicatari;
 - i criteri di assunzione temporanea di personale.

Difensore civico

ART. 50

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico Comunale.
2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante della trasparenza, dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale e anche di propria iniziativa segnala gli abusi, le disfunzioni, e le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il difensore civico è eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale. .
4. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, dura in carica per tutta la durata dell'organo che lo ha eletto ed è rieleggibile.
5. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con tutte le cariche elettive.
6. Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati.
7. Il difensore civico ha diritto di accesso, senza limiti di segreto d'ufficio, a tutti gli atti e documenti; può convocare i responsabili degli Uffici al fine di acquisire ogni utile notizia ai fini dell'espletamento della funzione.
8. Il difensore civico può segnalare all'Amministrazione la corretta interpretazione della normativa vigente al solo scopo di evitare disfunzioni amministrative e

l'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti interpretativi del difensore civico.

9. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio;
10. Il difensore civico invia relazioni semestrali al Consiglio Comunale, che provvede a darvi adeguata pubblicità.
11. Al difensore civico spetta l'indennità di funzione fissata dal Consiglio Comunale in misura non superiore a quella prevista dalla legge per il Vice Sindaco.
12. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del difensore civico entro 30 giorni dall'approvazione dello statuto.
13. Il Consiglio può adottare, fermi restando i principi del presente articolo, apposito regolamento.

Partecipazione procedimento amministrativo

Diritto di partecipazione procedimento

ART. 51

1. Il diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo è esercitato nei modi e nei termini previsti dal regolamento. .

Termini del procedimento amministrativo

ART. 52

1. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine previsto dalla legge e dal regolamento.

Organi burocratici ed uffici

IL SEGRETARIO

Principi e criteri fondamentali di gestione

ART. 53

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
2. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con podestà d'iniziativa ed autonomia di scelte degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.

Attribuzioni

ART. 54

1. Al Segretario Comunale possono essere attribuiti poteri di gestione che non comportino attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi.
2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti;
 - a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
- c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione della giunta;
- d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
- e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
- f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
- g) 3. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
- h) 4. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.
- i) 5. Esplica e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.
- j) 6. Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
- k) 7. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi, cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge e riceve l'atto di dimissione del sindaco, dei consiglieri e degli assessori, nonché le proposte di revoca e la motivazione di sfiducia.
- l) 8. Esercita le funzioni di Ufficiale rogante e ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto. Dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco

Uffici

Principi strutturali ed organizzativi

ART. 55

1. L'attività amministrativa si attua per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi;
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Struttura

ART. 56

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Personale

ART. 57

1. Il personale è al servizio della comunità.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.
4. Il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina tutta la struttura organizzativo -funzionale del personale, la dotazione organica e le modalità di assunzione e cessazione dal servizio, nel rispetto del CC.NN.LL.DD.
5. I responsabili degli uffici e/o i responsabili del procedimento predispongono gli atti propedeutici e gli schemi della deliberazione della giunta municipale, del Consiglio Comunale, degli altri organi comunali.

Collaborazioni esterne

ART. 58

1. Per obiettivi determinati e nel rispetto della legge, si può provvedere con convenzioni a termine a collaborazioni esterne con rapporto di lavoro autonomo.

Ufficio di indirizzo e di controllo

ART. 59

1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, il Sindaco può istituire apposito ufficio costituito da dipendente dell'ente o da collaboratore esterno assunto a tempo determinato, purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui all'art. 242 del Testo Unico 267/2000.

Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione Comunale costituzione e partecipazione

ART. 60

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola la finalità, l'organizzazione ed il funzionamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano le norme previste dalla legge.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del sindaco deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
4. La medesima procedura viene applicata per la revoca dei rappresnti del Comune nel Consiglio della Comunità Montana, nel caso in cui gli stessi si discostino dalla linea politico-programmatica della maggioranza o della minoranza che li ha espressi. La proposta di revoca viene fatta dal capogruppo di appartenenza del Consigliere al momento della nomina.

Istituzioni

ART. 61

1. Il Consiglio d'amministrazione delle istituzioni e aziende si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio Comunale e dura in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
2. Il presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.
3. Il direttore è nominato dalla Giunta Comunale, che lo sceglie tra i dirigenti della qualifica apicale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico Comunale.
4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabilite dal regolamento Comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Nomine

ART. 62

1. Tutte le proposte di nomina o di designazione di competenza Comunale devono essere corredate dal curriculum di ciascun candidato alla nomina o alla designazione.
2. Dal curriculum deve risultare, affinché la candidatura possa essere presa in considerazione, la documentata esperienza professionale maturata nel settore cui la nomina si riferisce..
3. Le proposte di cui al primo comma e la documentazione allegata devono essere prodotte presso la Segreteria Comunale almeno 10 giorni prima della riunione dell'organico municipale cui compete la nomina o la designazione.

Vigilanza e controllo

ART. 63

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione Comunale.
3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione Comunale.
4. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Personale

ART. 64

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1991, n. 142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti,

aziende e società a partecipazione Comunale sono regolati dalle leggi e contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

L'ordinamento finanziario

Demanio e patrimonio

ART. 65

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge;
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

Beni patrimoniali disponibili

ART. 66

1. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sulla amministrazione del patrimonio.
2. I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 293, e successive modificazioni ed integrazioni.

Contratti

ART. 67

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

Contabilità e bilancio

ART. 68

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Il regolamento Comunale di contabilità contiene le norme relative a procedimenti di contabilità che si ispirano ai principi generali di finanza statale e regionale. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

Contenimento della spesa pubblica

ART. 69

1. Il Sindaco anche al fine di contenere la spesa pubblica dell'Ente, può conferire ad uno o più componenti della GIUNTA MUNICIPALE la responsabilità dell'area e di tutti i servizi comunali, nonché il potere di adottare tutti gli atti di natura gestionale.
2. L'organo esecutivo dell'Ente, nell'ipotesi di cui al comma 1, fra gli atti preordinati all'approvazione del bilancio consuntivo, adotterà atto deliberativo dal quale si evinca l'avvenuto contenimento della spesa.
3. Il responsabile designato a norma del comma 1, per l'espletamento dei compiti inerenti il proprio ufficio, si avvarrà, per l'istruttoria di tutte le pratiche, dell'ausilio dei dipendenti dell'Ente comandati all'area e/o all'ufficio stesso.
4. A tal fine, il responsabile, in adempimento del disposto dal presente statuto, nominerà, per ogni tipologia di pratica, il relativo responsabile del procedimento il quale curerà l'istruttoria proponendo l'adozione del provvedimento conclusivo, attestandone la conformità alla vigente normativa.

Controllo economico-finanziario e di gestione

ART. 70

1. Alla vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità, provvede l'organo di revisione, cui competono anche le funzioni di cui all'art.239 del Testo Unico n.267/2000.
2. Il responsabile finanziario è tenuto a verificare periodicamente e comunque nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza della gestione dei servizi ai principi del bilancio per assicurare la permanenza degli equilibri finanziari.
3. Il regolamento Comunale di contabilità disciplina i mezzi di verifica e le conclusioni del controllo di gestione, riservati al responsabile dell'area finanziaria, il quale in caso di eventuali squilibri è tenuto a darne comunicazione alla Giunta Municipale, che a sua volta riferisce al Consiglio Comunale.
4. La Giunta Comunale, sulla base delle relazioni di cui all'art. precedente, dispone annualmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
5. La Giunta Comunale trasmette, semestralmente al Consiglio Comunale ed al revisore dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte " entrata " e nella parte " spesa ", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
6. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

L'attività normativa

Ambito di applicazione dei regolamenti

ART. 71

1. I regolamenti comunali, la cui efficacia è limitata all'ambito Comunale:
 - a. non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali e con il presente statuto;
 - b. Non possono contenere norme a carattere particolare;
 - c. Non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - d. Non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le norme disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata al regolamento anteriore.

Procedimento di formazione dei regolamenti

ART. 72

1. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio Comunale, fatti salvi i casi in cui la competenza spetti per legge o ai sensi dello Statuto alla Giunta Municipale.
2. I regolamenti comunali sono pubblicati per 15 giorni consecutivi assieme alla deliberazione di approvazione, salvo diversa disposizione di legge o statutaria.

Revisioni dello Statuto Modalità

ART. 73

1. Le deliberazioni di revisione o di adeguamento dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale;
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di recensione;
3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Principi inderogabili per la formazione dei regolamenti

ART. 74

Per la redazione dei regolamenti il Comune fa propri i seguenti principi inderogabili, suggeriti dalla circolare dell'Alto Commissario per la lotta alla criminalità organizzata del 19.01.1991:

1. Nella trattazione delle pratiche deve essere rigorosamente seguito l'ordine cronologico di protocollazione, tranne che nei casi di urgenza congruamente motivata;
2. Le procedure concorsuali devono essere definite con l'approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori entro sei mesi dalla nomina della Commissione;
3. Su tutta la materia che attiene alla gestione del personale, comunque assunto, viene garantita nelle diverse fasi, la massima pubblicità;
4. Il Comune prima di rilasciare licenze ed altre autorizzazioni di polizia, ferma restando l'acquisizione della certificazione antimafia, deve verificare il possesso dei requisiti morali del richiedente (art. 21 T.U.L.P.S.) anche attraverso la collaborazione degli organi di polizia;
5. Le licenze e le autorizzazioni di polizia non sono concesse quando risultino pendenze penali o precedenti di particolare gravità in capo ai soggetti richiedenti.
6. La distribuzione di fondi pubblici sotto forma di contributi, sovvenzioni o di interventi assistenziali deve essere preceduta da regole e piani previamente stabiliti e resi noti con la pubblicità di cui all'art. 6 dello Statuto.
7. Ogni concreto provvedimento di elargizione di pubblico denaro deve essere caratterizzato di adeguata motivazione che dia anche conto della capacità contributiva del beneficiario.
8. Il provvedimento con il quale si respinge la richiesta dei benefici di cui ai punti 8) e 9) del presente articolo deve essere congruamente motivato.
9. Le pratiche afferenti richieste di concessione edilizia devono essere corredate ai fini del loro esame da una scheda redatta dall'U.T. e dalla quale deve espressamente risultare se l'opera da realizzare sia compatibile o meno con le leggi nazionali e regionali vigenti in materia e con lo strumento urbanistico;
10. Per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per le forniture di modesto importo il Comune istituisce appositi Albi permanenti distinti per oggetto e fasce di importo nei quali iscrivere fornitori notoriamente affidabili, con domicilio fiscale nel Comune.
Ai fini dell'affidamento delle opere di manutenzione e delle forniture si applicano le procedure di cui ai precedenti punti 5) e 6).
11. Per le attività di progettazione, direzione dei lavori, collaudo e consulenza, anche in settori diversi dai lavori pubblici, viene istituito apposito Albo di professionisti con studio e domicilio fiscale nel Comune. Per quanto attiene ai lavori pubblici, ai tecnici, in base alle specifiche competenze, secondo il giusto principio della

rotazione e nel rispetto della vigente normativa, viene affidato tutto l'iter di gestione dell'opera pubblica, dal progetto di massima all'analisi dei costi, ai controlli in corso d'opera fino al collaudo.

Il Comune può derogare a quanto previsto nei commi 1 e 2 del paragrafo 14 nel caso in cui, per la specificità dell'opera pubblica, non è possibile reperire i tecnici in loco.

12. Nei capitolati speciali e nei contratti che attengono alla realizzazione di opere pubbliche viene inserita apposita Clausola mediante la quale l'appaltatore accetta e si obbliga di assumere almeno il 50% di mano d'opera locale.
13. Il Comune favorisce la costituzione di Società e cooperative fra piccoli imprenditori del luogo cui affidare la gestione dei servizi comunali.
14. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Comunale viene affisso ai sensi dell'art. 6 e anche in luoghi di facile accesso per i cittadini, nel capoluogo e nelle frazioni.
15. Il segretario Comunale trasmette ai capigruppo le copie delle deliberazioni assunte dalla Giunta Municipale.
16. I predetti inderogabili principi ai quali devono uniformarsi i regolamenti comunali sono comunque applicati dalla data di approvazione dello Statuto.